



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**Dipartimento 04 Servizio 04**

**Procedimenti integrati e sanzioni ambientali**

**e-mail: [p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99904840  
del 22/10/2015**

Responsabile dell'Istruttoria  
Geom. Massimo Miozzi

Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Paola Camuccio

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

**Determinazione firmata digitalmente da :**  
- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 18/12/2015

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 6122 del 18/12/2015**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59.  
Societa' MACERI SUD S. r. l. - Impianto sito nel Comune di Roma, via delle Cosmee snc.  
ID Pratica n. 20439.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DP04**

**Dott.ssa Paola CAMUCCIO**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Geom. Massimo Miozzi e dal responsabile del procedimento Dr.ssa Paola Camuccio;

## **VISTI:**

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e sue ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10.12.2009;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 164 del 05.03.2010;
- il D.M. 05.02.1998 " Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05.02.1997, n. 22 " ss.mm.ii.;
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma".

## **PREMESSO CHE**

- in data 24.06.2015 il SUAP di Roma Capitale ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. QH/42556 del 15.06.2015, dal legale rappresentante, come in atti, della società/ditta **MACERI SUD S.r.l.**- C.F./P.I. 05853181005 con sede legale nel Comune di Roma, via delle Cosmee s.n.c., per il

rinnovo dell'autorizzazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del d.lgs n. 152/06, presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, via delle Cosmee s.n.c, destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'impianto di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

- nella stessa istanza dichiara:

- aver effettuato al Comune di Roma, in data 29/03/2011 prot. 23711, comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26/10/1995 n. 447;
- di essere in possesso dell'autorizzazione del Comune di Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambiente, Dipartimento Tutela Ambientale, U.O. Rifiuti e Risanamenti, prot. n. QL 38843 del 11/06/2014, intestata alla società proprietaria dell'immobile, per lo scarico delle acque reflue domestiche mediante impianto di evapotraspirazione vegetale;

- **l'istanza riguarda:**

· il rinnovo della comunicazione relativa alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del d.lgs n. 152/06, rilasciata dall'allora Servizio 4 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) con la D.D. R.U. 9605 del 14.12.2010 per la quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;

· l'estensione temporale dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia rilasciata dal Servizio 2 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) con la D.D. R.U. 423, del 03/02/2014 ;

· l'estensione temporale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti in procedura ordinaria di cui all'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/06 D.D. R.U. 3509 del 08/07/2013 rilasciata dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) per la quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;

- la società Maceri Sud S.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa, ricevuta mediante il SUAP del Comune di Roma, da questa Amministrazione al prot. 0139221 del 21/09/2015;

**considerato** per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento piazzale dell'insediamento è possibile prorogare la DD RU 423 del 03/02/2014 con le relative prescrizioni indicate;

**accertato** in fase istruttoria, in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011 – che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale accatastato come “ fosso Secco di Santa Palomba”;

**per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:**

**è possibile** confermare la durata dell'Autorizzazione n. RU 3509 del 08/07/2013 relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 07/07/2028 e, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, prescrivere che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 07/07/2028, le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

**per quanto riguarda la comunicazione al trattamento rifiuti:**

**è possibile** mantenere lo stabilimento al numero 583 del Registro dell'Imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/06, Parte IV, sulla base delle prescrizioni contenute nel dispositivo del presente atto;

**ACCERTATO** che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della **società Maceri Sud S.r.l.**(pratica n. **20439**), con sede legale nel Comune di Roma, via delle Cosmee snc, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con particolare riferimento **per lo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, per le emissioni in atmosfera e per il trattamento rifiuti presso l'insediamento** sito nel Comune di Roma., via delle Cosmee snc .

ACCERTATO, altresì, che alla data odierna non risultano pervenuti i titoli abilitativi di competenza comunale;

**RITENUTO OPPORTUNO** allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- [planimetria scarichi – rifiuti ed emissioni in atmosfera, del 10/06/2015]
- D. D. RU n. 423 del 03/02/2014 ( acque di prima pioggia)
- D. D. RU n. 3509 del 08/07/2013( emissioni in atmosfera)

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

DI ADOTTARE l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della ditta **Maceri Sud S.r.l.** con sede legale nel Comune di Roma, via delle Cosmee S.r.l., Partita IVA

05853181005, nella persona del legale rappresentante come in atti, che comprende :

- la gestione dei rifiuti non pericolosi in regime di comunicazione di attività ex artt.214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e la relativa iscrizione al numero 583 del Registro dell'impresе che svolgono attività di recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, Parte IV, con le prescrizioni indicate di seguito;
- lo scarico delle acque di prima pioggia come da D. D. RU n. 423 del 03/02/2014, con le relative prescrizioni indicate, che viene prorogata per la durata del presente atto;
- le emissioni in atmosfera D.D. RU n. 3509 del 08/07/2013 con le relative prescrizioni indicate, che viene prorogata per la durata del presente atto

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

**C.** In relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 la Ditta Maceri Sud S.r.l. può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs, così come modificato dal D.M. 186/06, e per questo viene confermata l'iscrizione al n. 583 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii., per un quantitativo complessivo di rifiuto dichiarato di 30.200 tonnellate /anno, per i seguenti rifiuti:

**C.1-** Punto 1.1 del D.M. 05.02.1998 – Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi – quantità complessiva dichiarata 19.000 tonnellate/anno

CER 150101- imballaggi in carta e cartone per una quantità annua dichiarata di 5000 tonnellate

CER 150105 - imballaggi compositi per una quantità annua dichiarata di 500 tonnellate

CER 150106 - imballaggi in materiali misti per una quantità annua dichiarata di 1000 tonnellate

CER 200101 – carta e cartone per una quantità annua dichiarata di 12.500 tonnellate

Mediante l'attività di recupero R3 ( riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi) individuata al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.98: per l'ottenimento di materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

Tutto quanto sopra come da dichiarazione del rappresentante legale.

**C.2-** Punto 6.1 del D.M. 05.02.1998 – Tipologia: rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi-chirurgici – quantità complessiva dichiarata 7700 tonnellate/anno

CER 020104 – rifiuti di plastica (escluso imballaggi) per una quantità annua dichiarata di 400 tonnellate

CER 150102 – imballaggi in plastica per una quantità annua dichiarata di 5500 tonnellate

CER 170203 – plastica per una quantità annua dichiarata di 400 tonnellate

CER 191204 – plastica e gomma per una quantità annua dichiarata di 400 tonnellate

CER 200139 – altri tipi di plastica per una quantità annua dichiarata di 1000 tonnellate

Per operazioni di recupero individuata come R13 ( messa in riserva di rifiuti per sottoporli alle operazioni indicate al punto 6.1.3 del D.M. 05/02/1998 (R3) ).

I rifiuti sopra individuati, messi in riserva (R13), sono destinati ad essere sottoposti alla successiva operazione di recupero R3 ( riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi) in modo effettivo ed oggettivo ( comma 11 art.216 D.Lgs. 152/06 e comma 3 art.3 D.M. 05.02.98) presso impianto che deve essere iscritto/autorizzato ad effettuare tale operazione in conformità al D.M. 05.02.98 e s.m.i. per l'ottenimento di materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

Tutto quanto sopra come da dichiarazione del rappresentante legale.

**C.3** - Punto 6.2 del D.M. 05.02.1998 – Tipologia: sfridi, scarti polveri e di materie plastiche e fibre sintetiche, quantità complessiva dichiarata 3500 tonnellate/anno

CER 070213 – rifiuti non specificati altrimenti per una quantità annua dichiarata di 200 tonnellate

CER 120105 – limature e trucioli di materiali plastici per una quantità annua dichiarata di 2500 tonnellate

CER 160119 – rifiuti della demolizione dei veicoli per una quantità annua dichiarata di 200 tonnellate

CER 160216 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 per una quantità annua dichiarata di 200 tonnellate

CER 160306 – rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 per una quantità annua dichiarata di 200 tonnellate

CER 170203 – plastica per una quantità annua dichiarata di 200 tonnellate

Per operazioni di recupero individuata come R13 ( messa in riserva di rifiuti per sottoporli all'operazione indicata al punto 6.2.3 del D.M. 05/02/1998 (R3) ).

I rifiuti sopra individuati, messi in riserva (R13), sono destinati ad essere sottoposti alla successiva operazione di recupero R3 ( riciclo/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi) in modo effettivo ed oggettivo ( comma 11 art.216 D. Lgs. 152/06 e comma 3 art.3 D.M. 05.02.98) presso impianto che deve essere iscritto/autorizzato ad effettuare tale operazione in conformità al D.M. 05.02.98 e s.m.i. per l'ottenimento di materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate

Tutto quanto sopra come da dichiarazione del rappresentante legale.

**C.4** – le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

**C.5** - l'area dovrà essere realizzata/attrezzata in conformità ai criteri riportati nell'Allegato 5 del D.M. 05.02.1998;

**C.6** - la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D. Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21.07.1998 n. 350;

**C.7-** l'attività di recupero rifiuti è classificata tra le industrie insalubri e, pertanto, il gestore ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265 del 27.07.1934;

**C.8** - nello svolgimento delle attività di recupero dovranno essere attuate le necessarie protezioni ed applicate le misure di sicurezza per il rispetto e l'osservanza delle vigenti norme per la protezione degli infortuni;

**C.9** - l'impianto deve essere dotato di misure per la prevenzione incendi, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;

**C.10** - la società dovrà estendere, entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA, la durata delle garanzie finanziarie al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. 152/06, Parte IV e della D.G.R. n. 755/08 modificata ed integrata dalla D.G.R. 17.04.2009, n. 239 , il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico allegato alla Delibera regionale n. 239 del 17 aprile 2009 ; ove la garanzia avesse durata inferiore a quella dell'AUA + due anni, entro sei mesi dalla scadenza il gestore dovrà produrre all'autorità competente opportuna proroga pena la decadenza dell'AUA;

La mancata presentazione della suddetta garanzia, nei termini indicati, comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività;

**C.11-** la società dovrà inviare al Dipartimento IV, Servizio 4 “ Procedimenti integrati e sanzioni ambientali “ della Città Metropolitana di Roma Capitale copia del deposito cauzionale versato o della polizza fidejussoria stipulata unitamente al Modulo 2 Garanzia Finanziaria “, reperibile sul sito di questa Amministrazione ([www.provincia.roma.it](http://www.provincia.roma.it) o [www. Cittametropolitanaroma.gov.it](http://www.Cittametropolitanaroma.gov.it)) che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal gestore.

## **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI**

**B.1** Il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 07/07/2028, le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto.

## **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**G1. Entro 10 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società Maceri Sud s.r.l. dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

**G2.** Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia;

**G3.** Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13;

**G4.** Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti o di variazione della titolarità, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, il Servizio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

**G5.** Il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, come definita dall'art. 2 comma g del D.P.R. 59/13, dovrà presentare una nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/13.

DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il SUAP di Roma Capitale potrà allegare all'atto di rilascio dell'AUA i titoli abilitativi di competenza comunale (autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e nulla osta di impatto acustico).

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società Maceri sud s.r.l. è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.



**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Paola CAMUCCIO**